

DOMICILIO TEMPORANEO

L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.)

che si caratterizza per la compresenza di:

- un elemento materiale: stabilità della dimora
- un elemento psicologico: l'intenzione di dimorare in un certo luogo in maniera stabile.

[Il nostro ordinamento prevede l'obbligo per i tutti cittadini di stabilire la propria residenza, registrandola presso l'ufficio anagrafe del Comune in cui risiede, tramite la compilazione di un'apposita dichiarazione.](#)

Residenza: effetti

La legge sanziona chi non provvede a fissare la propria residenza perché a questo luogo sono collegati importantissimi risvolti legali, tra i quali figurano:

- l'accesso ai servizi demografici (richiesta e ricezione di certificati anagrafici) ed elettorali (iscrizione alla lista) del Comune di residenza;
- l'adempimento di tutte le formalità legate alla celebrazione del matrimonio;
- la scelta del medico di famiglia;
- la competenza territoriale degli uffici giudiziari e la ricezione di raccomandate e atti giudiziari.

Il domicilio

Corrisponde al luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"(art. 14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.). Secondo la giurisprudenza in esso sono ravvisabili due elementi:

- oggettivo: la presenza obiettiva dei propri interessi e rapporti economici;
- soggettivo: l'intenzione del soggetto di fissare in un certo luogo il centro dei propri affari o interessi.
- L'elezione di domicilio, a differenza di quanto accade per la residenza, non è una pratica di natura amministrativa, ma una dichiarazione espressa del soggetto.

Dimora temporanea

Per "dimora temporanea" s'intende la permanenza momentanea del soggetto in un luogo di norma per motivi di studio, di lavoro o familiari.

Ogni Comune italiano, ai sensi del Nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), deve tenere l'Anagrafe della popolazione temporanea, nella quale vengono inseriti i nominativi dei cittadini italiani o stranieri che, dimoranti da un periodo non inferiore ai 4 mesi in un Comune diverso da quello di residenza e non ancora in condizione di stabilire in esso la residenza per qualsiasi motivo, ne richiedono l'iscrizione, per segnalare all'amministrazione la propria dimora temporanea nel territorio e per evitare la cancellazione dall'anagrafe del Comune di effettiva residenza;

L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato presentando l'istanza di dichiarazione domicilio temporaneo conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno (Vedi Allegato) presso l'ufficio protocollo dell'Ente ovvero può inviare tale istanza a mezzo posta certificata all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.mascali.ct.it o e-mail all'indirizzo: anagrafe@comune.mascali.ct.it

Il rilascio delle certificazioni anagrafiche è consentito solo al Comune di effettiva residenza, mentre è escluso con l'iscrizione nel registro della popolazione temporanea, potendo l'amministrazione solo rilasciare un'attestazione di iscrizione nello schedario delle iscrizioni temporanee, che è anche soggetto a revisione perlomeno annuale, per cancellare le schede delle persone, non più dimoranti temporaneamente nel Comune perché decedute o trasferitesi altrove, oppure perché diventate residenti.

Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.

Infine trascorsi più di 12 mesi di permanenza nel Comune di non effettiva residenza, la dimora non può più essere considerata "temporanea" e il soggetto deve richiedere l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.

